



Servizio studi del Senato

Note su atti dell'Unione europea



NOTA N. 29

LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI: L'ATTIVITÀ E LE PROSPETTIVE IN VISTA DELLA *BREXIT*

La [Banca Europea per gli Investimenti \(BEI\)](#) è stata costituita nel 1957 in attuazione degli articoli 129 e 130 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea (Trattato di Roma).

In base all'articolo 308 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sono **membri** della BEI gli Stati membri dell'UE¹, i quali sottoscrivono il capitale necessario a finanziare le operazioni e le attività della Banca e nominano i ministri che siedono nel Consiglio dei governatori. La BEI ha sede a Lussemburgo.

L'articolo 309 del TFUE assegna alla BEI il **compito** di contribuire alla promozione di progetti di investimento, che non avrebbero altrimenti facile accesso al finanziamento (ad esempio nelle regioni meno sviluppate o per le piccole e medie imprese), per lo sviluppo equilibrato del mercato interno. Si tratta in genere di progetti di grande dimensione e transnazionali. Attualmente la Banca finanzia progetti finalizzati alla promozione di [innovazione e competenze](#), [piccole e medie imprese](#), [infrastrutture](#) e [clima e ambiente](#). La Banca opera con varie modalità². Innanzitutto, [concede in prestito](#) i fondi raccolti sui mercati finanziari internazionali mediante l'emissione di obbligazioni. La valutazione AAA di cui godono tali obbligazioni presso tutte e tre le principali agenzie di rating consente alla Banca di finanziarsi a tassi di interesse particolarmente bassi e di praticare, a sua volta, condizioni competitive ai propri clienti. In secondo luogo, la BEI [offre una serie di strumenti finanziari](#) che permettono ai clienti di integrare le risorse della Banca con altre fonti di finanziamento. La BEI offre, infine, un [servizio di consulenza](#), sia tecnica che finanziaria, volta a facilitare lo sviluppo e l'implementazione dei progetti di investimento.

Le [regole di funzionamento](#) della BEI sono stabilite dallo **statuto** allegato al Trattato sull'Unione europea (TUE) e al TFUE ([Protocollo n. 5](#)) e dal **regolamento**. Lo statuto disciplina i processi decisionali, stabilendo chi decide cosa e quali maggioranze sono necessarie per specifici tipi di decisione. Il regolamento stabilisce come e quando le decisioni sono adottate nell'ambito delle disposizioni dello statuto. Sono organi della BEI, il Consiglio dei governatori, il Consiglio di amministrazione, il Comitato direttivo e il Comitato di verifica.

¹ La BEI è quindi un'istituzione finanziaria internazionale, analogamente al Fondo monetario internazionale, la Banca mondiale e le altre banche multilaterali di sviluppo che operano su base continentale, quali la Banca africana di sviluppo, la Banca asiatica di sviluppo e la Banca interamericana di sviluppo. La BEI è una delle poche istituzioni finanziarie internazionali che opera in più continenti, anche se la maggior parte delle sue operazioni riguarda l'Europa.

² *Lending, blending and advising.*

Il **Consiglio dei governatori** è il principale organo decisionale della BEI. Composto dai ministri designati dai paesi dell'UE (solitamente i ministri dell'economia e delle finanze), esso stabilisce l'orientamento della banca in tema di politica creditizia, nomina gli organi sociali e ne decide i compensi, approva i conti annuali, autorizza le operazioni fuori dell'UE e gli aumenti di capitale.

Il **Consiglio di amministrazione** è composto da un amministratore designato da ciascuno Stato membro dell'UE (attualmente 28) oltre ad uno designato dalla Commissione europea. Sono stati inoltre cooptati sei esperti che partecipano alle riunioni senza diritto di voto. Il Consiglio di amministrazione approva tutte le decisioni riguardanti i finanziamenti e i prestiti ed esercita il controllo sul Comitato direttivo.

Il **Comitato direttivo**, composto da un [presidente](#) e da otto vicepresidenti, si occupa della gestione ordinaria³. I membri del Comitato direttivo sono indipendenti nell'esercizio delle loro funzioni.

Il **Comitato di verifica**, infine, composto di sei membri, è responsabile della verifica della regolarità gestionale e contabile della Banca, attività per la quale risponde direttamente al Consiglio dei governatori.

La BEI è azionista di maggioranza e gestore del [Fondo europeo per gli investimenti \(FEI\)](#), istituito nel 1994 per sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI) in forte crescita e/o le imprese attive nelle nuove tecnologie. Mentre la BEI è specializzata nella concessione di prestiti bancari a medio e lungo termine, il FEI si occupa delle operazioni di capitale di rischio e di fornire garanzie alle PMI.

La BEI partecipa inoltre, insieme alla Commissione europea, alla gestione del [Fondo europeo per gli investimenti strategici \(FEIS\)](#), il c.d. Piano Juncker, istituito nel 2015 con lo scopo di mobilitare finanziamenti privati diretti per investimenti strategici attraverso una garanzia di 16 miliardi di euro a valere sul bilancio dell'Unione europea e di altri 5 miliardi di euro a valere sul bilancio della BEI.

Il **capitale** della BEI è detenuto dagli Stati membri dell'Unione europea in proporzione alla quota relativa del prodotto interno lordo di ciascuno di essi al momento dell'accesso. È stato comunque fissato un livello massimo di partecipazione cosicché i quattro paesi di maggiori dimensione economica (Francia, Germania, Italia e Regno Unito) detengono ciascuno la stessa quota. Insieme alla Spagna, questi paesi detengono oltre il 74% del capitale della BEI⁴.


Il capitale complessivo della BEI ammonta (dal 1° luglio 2013) a circa **243 miliardi di euro**, di cui Francia, Germania, Italia e Regno Unito detengono ciascuno una quota pari a circa 39 miliardi.

³ Ciascuno dei principali paesi detentori del capitale della BEI (Francia, Germania, Italia e Regno Unito) nomina un membro, mentre i restanti sono nominati dagli altri paesi divisi in cinque gruppi.

⁴ Cfr. European Investment Bank, [The Governance](#), giugno 2015.

Quote di capitale della BEI per paese (euro)

Breakdown of the EIB's capital since 1 July 2013



Fonte: [sito web della BEI](#)

Soltanto l'8,9% del capitale sottoscritto, pari a 21,6 miliardi di euro, è stato effettivamente versato. La quota restante è costituita da **capitale a chiamata**, di cui può essere richiesto il versamento dal Consiglio di amministrazione in caso di necessità. In tal caso gli Stati membri sono obbligati al versamento.

La BEI può investire le proprie risorse sia all'interno che, su autorizzazione del Consiglio dei governatori, all'esterno dell'UE. Dal 2010 ad oggi, poco oltre l'11% dei prestiti sono stati investiti in paesi extra UE, principalmente quelli candidati all'ingresso nell'UE (Albania, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia, Turchia) per un importo pari al 3,5% del totale e a paesi del Mediterraneo (circa il 2,4% del totale). La tabella 1 riporta in dettaglio la ripartizione geografica dei prestiti concessi.

Tabella 1. Finanziamenti della BEI per regione

Regioni	Miliardi di euro	% del totale
Unione europea	548,1	88,7
Paesi candidati all'ingresso in UE	21,9	3,5
Paesi del Mediterraneo	14,7	2,4
Asia e America Latina	11,6	1,9
Europa orientale, Sud caucaso e Russia	10,0	1,6
Africa, Caraibi, paesi del Pacifico	8,6	1,4
Paesi EFTA	1,8	0,3
Sud Africa	1,1	0,2
Totale	617,7	100,0

Fonte: [sito web della BEI](#)

Dati dal 2010 ad aprile 2019

Quanto ai **settori di intervento**, la tabella 2 mostra che, dal 2010 ad oggi, la maggior parte delle risorse sono state assorbite dalle linee di credito (circa 30,1%), dai trasporti (circa 19,1%) e dall'energia (circa 15,2%).

Tabella 2. Finanziamenti della BEI per settore di intervento

Settori	Miliardi di euro	% del totale
Linee di credito	186,0	30,1
Trasporti	118,1	19,1
Energia	93,9	15,2
Industria	59,7	9,7
Acqua e fognature	30,2	4,9
Servizi	27,7	4,5
Istruzione	26,6	4,3
Sviluppo urbano	26,2	4,2
Telecomunicazioni	20,4	3,3
Salute	15,0	2,4
Infrastrutture	5,9	1,0
Agricoltura, pesca, foreste	5,4	0,9
Rifiuti	2,6	0,4
Totale	617,7	100,0

Fonte: [sito web della BEI](#)

Dati dal 2010 ad aprile 2019

Per quanto riguarda i **prestiti all'Italia**, dal 2010 sono stati finanziati 779 progetti per un totale di circa 85,1 miliardi di euro. Le linee di credito hanno assorbito la quota di gran lunga maggiore, con un importo pari a quasi 34 miliardi (39,8% del totale), seguite dagli investimenti in energia per 15,1 miliardi (17,8%) e trasporti per 12 miliardi (14,1%). La tabella 3 riporta una ripartizione per settore delle risorse investite in Italia.

Tabella 3. Finanziamenti della BEI all'Italia per settore di intervento

Settori	Miliardi di euro	% del totale
Linee di credito	33,9	39,8
Energia	15,1	17,8
Trasporti	12,0	14,1
Industria	7,7	9,1
Acqua e fognature	4,3	5,1
Sviluppo urbano	4,1	4,9
Telecomunicazioni	3,1	3,6
Istruzione	2,1	2,5
Servizi	1,8	2,1
Rifiuti	0,4	0,5
Salute	0,4	0,4
Infrastrutture	0,3	0,3
Totale	85,1	100,0

Fonte: [sito web della BEI](#)

Dati dal 2010 ad aprile 2019

Alcuni esempi di progetti finanziati nel 2019 dalla BEI in Italia riguardano, nell'ambito del settore dei trasporti, gli investimenti nell'[hub portuale di Ravenna](#) (circa 95 milioni di euro) e nell'[aeroporto Milano - Linate](#) (circa 130 milioni di euro), nel settore dell'energia, gli investimenti nel miglioramento della [rete del gas di SNAM](#) (circa 240 milioni di euro) e, per quanto riguarda le linee di credito, un [programma di prestiti alle piccole e medie imprese](#) in tutti i settori produttivi, con una quota riservata alle aziende controllate o gestite da donne e un'altra alle imprese innovative (circa 200 milioni di euro).

Brexit, Regno Unito e BEI

Il 15 ottobre 2018 la BEI ha presentato al Consiglio dell'Unione europea una richiesta di modifica degli articoli 4, 7, 9 e 11 del suo statuto ([documento 13166/18](#), fascicolo interistituzionale 2018/0811). La modifica si è resa necessaria per effetto della **prospettiva di recesso del Regno Unito dall'Unione europea**, che comporterà per il Regno Unito la perdita della qualità di membro della BEI, il ritiro della propria quota di capitale e la fine del mandato dei suoi membri - titolari e sostituti - nel Consiglio di amministrazione. Per poter mantenere il livello di capitale complessivo, il testo prevede un aumento delle sottoscrizioni dei restanti Stati membri e prefigura un rafforzamento della *governance* della Banca, tra l'altro mediante un potenziamento delle funzioni del Consiglio di amministrazione.

L'*iter* di approvazione della proposta è descritto nell'articolo 308 del TFUE: approvazione unanime da parte del solo Consiglio in una procedura legislativa speciale. L'iniziativa può essere assunta - come nel caso in esame - dalla stessa BEI (nel qual caso vengono consultati il Parlamento europeo e la Commissione) o dalla Commissione (nel qual caso un ruolo consultivo è riservato al Parlamento europeo e alla Banca).

L'assoluto rilievo delle questioni sottese è messo in luce dal Governo italiano nella **Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2018** ([doc LXXXVII, n. 2](#)), in cui si evidenzia come il ritiro della quota di capitale britannica determinerebbe una drastica riduzione dell'attività di prestito della BEI e il venir meno del ruolo di ente di sostegno agli investimenti in Europa. L'Italia ne sarebbe danneggiata, perdendo accesso a una fonte di prestito a condizioni favorevoli e di ampio volume.

Il Parlamento europeo ha espresso un parere favorevole sulla proposta di modifica dello statuto della BEI il 15 gennaio 2019 ([risoluzione legislativa P8_TA-\(2019\)_0009](#)); il parere favorevole della Commissione è contenuto nel documento [COM\(2019\) 36](#) del 31 gennaio 2019.

Il **negoziato è concluso** (si veda il fascicolo sulla [banca dati OEIL del Parlamento europeo](#)), essendo stato raggiunto un accordo ([documento 6518/19](#)) che il Consiglio dell'Unione europea ha approvato all'unanimità il 15 aprile scorso ([documento 8617/19](#)).

Gli sforzi finora profusi - come evidenziato dalla citata Relazione consuntiva - potrebbero peraltro essere vanificati in caso di mancato raggiungimento di un accordo globale in virtù del principio generale *nothing is agreed until everything is agreed*.

Il [decreto-legge n. 22 del 2019](#) (c.d. *Brexit*) autorizza all'articolo 18 la partecipazione dell'Italia all'**aumento di capitale della BEI** resosi necessario per sostituire il capitale sottoscritto dal Regno Unito e garantire in tal modo l'operatività, la solvibilità e il merito di credito della Banca. L'aumento di capitale avviene nella forma di **sottoscrizione di ulteriori azioni di capitale a chiamata**. La relazione illustrativa del decreto-legge spiega che, in considerazione della leva finanziaria pari a 2,5 consentita dallo statuto della Banca, la perdita del capitale sottoscritto dal Regno Unito (pari a circa 39,2 miliardi di euro, equivalenti a una quota del 16 per cento del capitale totale) farebbe venir meno circa 100 miliardi di attività del portafoglio della BEI. Ciò costringerebbe la Banca a ridurre l'ammontare dei propri prestiti, attualmente pari a circa 65-70 miliardi di euro l'anno. La riduzione dei prestiti potrebbe a sua volta causare il declassamento della Banca da parte delle agenzie di rating. Per tali motivi, la BEI ha presentato una proposta formale per la sostituzione del capitale da parte dei rimanenti Stati membri in modo da lasciare inalterato il capitale sottoscritto totale.

La sottoscrizione dell'aumento di capitale ammonta a **6.885.963.864** euro e comporta un aumento della quota di capitale dell'Italia **dal 16,1 al 19,2 per cento**.

Del capitale della BEI complessivamente sottoscritto dal Regno Unito, soltanto 3,5 miliardi di euro sono stati effettivamente versati, mentre la quota restante è a chiamata. Ai sensi dell'articolo 150, comma 4, dell'[accordo di recesso](#), il capitale versato sarà restituito dalla BEI in 11 rate annuali di 300 milioni di euro a partire dal 15 dicembre 2019, oltre ad una rata finale di 195,9 milioni di euro. L'articolo 150 precisa inoltre che il Regno Unito rimarrà responsabile per le operazioni finanziarie approvate dalla BEI prima dell'entrata in vigore dell'accordo di recesso. La restituzione del capitale versato appare l'unico pagamento che il Regno Unito percepirà dalla BEI per effetto della *Brexit*. Secondo un [rapporto della sotto-commissione per gli affari finanziari dell'Unione europea della House of Lords del gennaio 2019](#), la quota di profitti della BEI che spetterebbero al Regno Unito in proporzione al capitale detenuto ammonterebbe a circa 7,6 miliardi di euro⁵.

In caso di *no deal* il Regno Unito diverrebbe a tutti gli effetti un Paese terzo, e i suoi rapporti con l'Unione europea - in attesa di eventuali, nuovi negoziati - sarebbero regolati nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. Si renderebbe necessario altresì un negoziato per ridisegnare le modalità di restituzione del capitale versato e di determinazione della responsabilità del Regno Unito sulle operazioni finanziarie approvate prima del recesso.

3 giugno 2019

A cura di *Melisso Boschi*

Ufficio ricerche nei settori economico e finanziario.

Hanno collaborato Simone Bonanni, Luca Briasco, Laura Lo Prato e Davide Zaottini

⁵ Per ulteriori approfondimenti sulle conseguenze della *Brexit* sui legami tra Regno Unito e BEI, cfr. House of Commons Library, ["The European Investment Bank"](#), Briefing Paper n. 08145, 14 febbraio 2019.